



Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento del Servizio di Assistenza tecnica e Manutenzione full risk pluriennale di Sistemi TC a brand GE MEDICAL SYSTEMS installati presso il Presidio di Vimercate dell'ASST Brianza. Importo a base di gara € 570.000,00 per la durata di 60 mesi – CUI S09314320962202500069 – CPV 50400000-9

ID SINTEL n. 210172683

Verbale di gara n. 8

Verifica dichiarazione art. 94, 95, 98 del d.lgs 36/2023 - Documentazione Amministrativa (seduta riservata)

Il giorno 16 aprile 2026 alle ore 09.30 in seduta riservata il RUP D.ssa Teresa Ivana Falco, Direttore della S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato Economato) provvede alla verifica della dichiarazione resa dalla società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A resa ai sensi degli art. 94, 95, 98 del d.lgs 36/2023 all'interno della documentazione amministrativa;

Richiamato il verbale n. 7 del 08 aprile 2026, il RUP procede all'analisi di quanto dichiarato dalla società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A e precisamente:

• **carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate**

la società dichiara di avere in essere le pendenze elencate nell'allegato n. 2 della dichiarazione, in atti, evidenziando che trattasi di carichi fiscali e contributivi ancora pendenti non costituenti causa automatica di esclusione.

Richiamati:

- l'articolo 95 comma 2 del d.lgs n. 36/2023 che prevede *"La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione"*.

- Il Decreto 28 settembre 2022 del MEF, pubblicato in [Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12-10-2022](#), che definisce i criteri per l'esclusione degli operatori economici dagli appalti pubblici a causa di "gravi violazioni non definitivamente accertate" in materia fiscale, e che all'articolo 4 comma 2 prevede: *"Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse e' intervenuta una pronuncia **giurisdizionale favorevole** all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa"*;

Dalla dichiarazione resa emerge che:

i ricorsi per Cassazione sono stati avviati dall'Agenzia delle Entrate contro sentenze di appello che hanno visto la società vittoriosa, quanto ai residuali casi di ricorso di primo grado, in fase di istruttoria processuale, non



ancora decisi in prima istanza, la società dichiara di aver provveduto a liquidare da subito il terzo della maggiore somma contestata.

Il riferimento alla pronuncia giurisdizionale favorevole è cruciale per la definizione e la gestione di tali violazioni - Contestazione e Pronuncia Favorevole: Ai sensi dell'art. 3 del D.M., la violazione si considera "non definitivamente accertata" qualora l'atto di accertamento (o la cartella di pagamento) sia stato impugnato. In questo contesto, l'ottenimento di una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico – anche non definitiva (es. sospensiva del provvedimento impositivo) – ha l'effetto di neutralizzare l'esclusione.

Dall'esito informativo delle verifiche effettuate trami FVOE riferita al soggetto CF 93027710016 - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. risulta inoltre quanto segue: non risultano violazioni che, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d.lgs. n. 36 del 2023, possono essere individuate come violazioni non definitivamente accertate.

Valutazione:

- il pagamento parziale delle somme dovute – appaiono idonee ai fini della regolarizzazione della posizione fiscale, inoltre l'ottenimento di una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico,

- la Stazione Appaltante, inoltre preso atto delle pronunce giurisdizionali favorevoli intervenute, sebbene non definitive, ritiene non sussistenti i presupposti per l'esclusione dell'operatore economico in relazione ai carichi fiscali contestati.

• **Nella medesima dichiarazione la società ha altresì comunicato le penali applicate alla stessa ed elencate nell'Allegato n. 3**

Richiamati:

- l'articolo 95 comma 1 lettera e) del d.lgs 36/2023 che prevede che la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: "che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'[articolo 98](#) sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi";

- l'articolo 98. (Illecito professionale grave)

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;



- b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6

Atteso che nel rispetto del principio di proporzionalità:

- occorre che le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l'obiettivo di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità;
- l'eventuale esclusione deve essere disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare;

La valutazione dell'idoneità, integrità e l'affidabilità del concorrente attiene all'esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante ed è effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto.

Poiché nel caso di specie dall'elenco delle penali applicate a GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A ed elencate nell'Allegato n. 3 e dalla dichiarazione di self-cleaning non emergono situazioni di risoluzioni per inadempimento o condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili.

Si rileva inoltre che dal casellario informatico dell'ANAC non emergono annotazioni relative a risoluzioni contrattuali a carico dell'operatore economico; tale circostanza costituisce elemento favorevole nella valutazione dell'affidabilità, fermo restando l'esame complessivo degli eventuali inadempimenti segnalati e delle penali applicate, che non risultano, allo stato, tali da integrare gravi illeciti professionali.

In relazione alle penali applicate, si rileva che le stesse, per importo e natura, appaiono contenute e riferite a inadempimenti non gravi e non reiterati, che non hanno inciso in modo significativo sul corretto adempimento delle prestazioni. Non risultano risoluzioni contrattuali né ulteriori indici di inaffidabilità; l'operatore ha, inoltre, tenuto un comportamento collaborativo dichiarando le stesse nella predetta dichiarazione. Alla luce di tali elementi, valutati complessivamente, non si configura un grave illecito professionale idoneo a giustificare l'esclusione della società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.

- Nella medesima dichiarazione la società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. ha evidenziato per trasparenza di aver appreso da alcune testate giornalistiche della presunta sussistenza a carico della stessa di un procedimento per responsabilità amministrativa ex **D.Lgs. n. 231/01**.

L'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Possono essere considerate idonee a evitare l'esclusione: la promozione di azioni di responsabilità nei confronti dei soggetti responsabili dei gravi illeciti professionali; la rinnovazione degli organi societari;

L'operatore economico GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A nella dichiarazione di self cleaning allegata alla documentazione amministrativa dichiarava quanto segue:

"la società non ha allo stato ricevuto alcuna notifica quale soggetto in ipotesi incolpato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

- *a ciò si aggiunga che la persona fisica in questione non fa più parte della nostra società sin dal 28 febbraio 2022 e, peraltro, per tutta la sua permanenza in organico, la stessa non ha mai avuto alcun potere di legale rappresentanza;*

- *inoltre, la scrivente società è da tempo dotata di un Modello di Organizzazione e Gestione, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, pienamente conforme ai requisiti di legge, oltre che agli standard e alle best practices del settore".*



Richiamato l'articolo 96 comma 6 del D.lgs. 36/2023

Il RUP esprime di seguito il giudizio di rilevanza sulle evidenze:

Tenuto conto che:

- le misure di self-cleaning (o misure di autodisciplina) devono essere tempestive, concrete e valutate discrezionalmente dalla Stazione Appaltante;
- la finalità dell'istruttoria in merito alle misure di self-cleaning è quella di verificare l'affidabilità professionale dell'operatore - attraverso l'adozione da parte dello stesso di modelli di organizzazione e gestione (Modello 231);
- Tempestività: Le misure devono essere adottate entro la data di presentazione dell'offerta;

Valutato che le misure risultano tempestive in quanto adottate nel 2022 e quindi prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte della gara in oggetto, come dichiarato dalla società nella dichiarazione di self cleaning *"la persona fisica in questione non fa più parte della nostra società sin dal 28 febbraio 2022 e, peraltro, per tutta la sua permanenza in organico, la stessa non ha mai avuto alcun potere di legale rappresentanza"*;

Dall'analisi delle evidenze emerge dalla dichiarazione di self-cleaning che la società ha adottato provvedimenti concreti di carattere organizzativo dotandosi di un Modello di Organizzazione e Gestione, ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

Le misure adottate sono valutate come sufficienti e tempestive. Dalla dichiarazione resa dalla GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A si rileva l'adozione di provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire reati o illeciti.

A seguito di verifiche effettuate consultando l'FVOE non risulta per la società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. dal casellario ANAC interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento e quindi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Sono in corso le verifiche di cui all'art. 91, D.Lgs. 159/2011, per la società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A e per il socio GE HEALTHCARE ITALIA HOLDING SRL - le quali, richieste con protocollo n. PR_MIUTG_Ingresso_0133814_20260416 del 16 aprile 2026 in caso di esito negativo, saranno causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122, co. 2, lett. b), del Codice.

La Stazione Appaltante, esaminate le circostanze dichiarate e valutate le misure di self-cleaning adottate dall'operatore economico, ritiene le stesse idonee e sufficienti a dimostrare l'integrità e l'affidabilità del medesimo. In particolare, si prende atto che la stessa è da tempo dotata di un Modello di Organizzazione e Gestione, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, all'esito della valutazione complessiva, che tiene conto congiuntamente del casellario ANAC della società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A., e dei certificati del casellario giudiziario per i soggetti di cui all'Art. 94 commi 3 e 4 del d.lgs 36/2023 della società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A non si ravvisano i presupposti per l'esclusione dell'operatore economico.

A seguito delle verifiche effettuate, in atti istruttori, sulla documentazione e sui requisiti previsti dalla normativa vigente, l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti e, pertanto, è ammesso alla partecipazione alla procedura di affidamento.



La verifica del possesso dei requisiti prescritti dagli atti di gara e dalla normativa vigente, in atti istruttori – effettuata consultando il FVOE dal portale Servizi di ANAC ha dato esito positivo e pertanto si può procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto alla società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.

Alle ore 12.50 si dichiara conclusa l’odierna seduta.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale in numero 4 pagine totali che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il RUP Direttore S.C. Gestione Acquisti
(Provveditorato Economato)
D.ssa Teresa Ivana Falco

Documento originale firmato in atti. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93.